

# **BGer 2C 746/2017 vom 20. Oktober 2017**

Bundesgericht, 2017-10-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_2C\\_746\\_2017](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_746_2017)

FR: TF 2C 746/2017 du 20 octobre 2017

IT: TF 2C 746/2017 del 20 ottobre 2017

## **Regeste**

Revoca di un permesso di dimora UE/AELS | Cittadinanza e diritto degli stranieri

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 140 IV 57 consid. 2 pag. 59; 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369).

### **E. 1.2**

Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.

### **E. 1.3**

Dato che la procedura verte sulla revoca del permesso rilasciato al ricorrente, quindi sulla questione di sapere se siano davvero venuti a mancare i requisiti per riconoscergli un permesso di dimora in base all'Accordo sulla libera circolazione, al quale come cittadino portoghese può, di principio, appellarsi, l'eccezione di cui all'art. 83 lett. c n. 2 LTF non trova applicazione alla fattispecie (sentenza 2C\_397/2011 del 10 ottobre 2011 consid. 1.1 e rinvio), la questione dell'effettivo diritto venendo esaminata quale aspetto di merito ( DTF 136 II 177 consid. 1.1 pag. 179; sentenza 2C\_558/2009 del 26 aprile 2010 consid. 1 non pubblicato in DTF 136 II 329 ).

### **E. 1.4**

La circostanza che il permesso in discussione sia scaduto dopo l'emanazione della sentenza impugnata e prima dell'inoltro del presente ricorso non influisce sull'interesse ad agire del ricorrente ( art. 89 cpv. 1 LTF , vedasi anche l' art. 111 LTF ) : un'autorizzazione di soggiorno UE/AELS ha infatti portata puramente dichiarativa, non perde cioè validità semplicemente con il passare del tempo, bensì solo quando le condizioni materiali per il suo riconoscimento non risultano più adempite ( DTF 136 II 329 consid. 2.2 pag. 332 seg.; 134 IV 57 consid. 4 pag. 58; sentenze 6B\_839/2015 del 26 agosto 2016 consid. 3.3 e 2C\_397/2011 del 10 ottobre 2011 consid. 1.2 e rispettivi richiami). E proprio tale problematica è oggetto di giudizio. Premesse queste considerazioni l'impugnativa, diretta contro una decisione finale ( art. 90 LTF ) di un'autorità cantonale di ultima istanza con carattere di tribunale superiore ( art. 86 LTF ) e presentata in tempo utile ( art. 100 cpv. 1 LTF ) è, quindi, in linea di principio, ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.

### **E. 2.1**

Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore ( art. 105 cpv. 1 LTF ). Esso può scostarsene solo se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario ( DTF 133 II 249 consid. 1.2.2 pag. 252). L'eliminazione del vizio indicato deve inoltre poter influire in maniera determinante sull'esito della causa ( art. 97 cpv. 1 LTF ).

### **E. 2.2**

Sebbene li critichi, il ricorrente tuttavia non mette mai in discussione i fatti che emergono dalla querelata sentenza con una motivazione che ne dimostri un accertamento arbitrario o altrimenti lesivo del diritto federale: essi vincolano pertanto il Tribunale federale ( art. 105 cpv. 1 LTF ; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246; sentenze 2C\_550/2015 del 1° ottobre 2015 consid. 4.2.1 e 2C\_539/2014 del 23 ottobre 2014 consid. 6.2.1).

### **E. 2.3**

Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere adottati soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore ( art. 99 cpv. 1 LTF ; DTF 133 IV 342 consid. 2.1 pag. 343 seg.). La memoria ricorsuale deve esporre le ragioni per cui questa condizione risulterebbe adempiuta ( DTF 133 III 393 consid. 3 pag. 395). È comunque esclusa l'allegazione di fatti accaduti dopo la pronuncia del giudizio impugnato così come di prove non ancora esistenti a tale momento (cosiddetti veri nova, DTF 133 IV 342 consid. 2.1; 130 II 493 consid. 2; 128 II 145 consid. 1.2.1). In questo contesto questa Corte non potrà quindi tenere conto della copia, allegata al gravame, dell'atto di nascita della seconda figlia del ricorrente, venuta alla luce il 23 aprile 2017. Infatti, benché questo documento preceda la sentenza impugnata, lo stesso non è tuttavia accompagnato da una motivazione che spieghi perché, indipendentemente dal sussistere o meno di una negligenza, una sua produzione si giustifica soltanto dinanzi a questa Corte e, quindi, perché non è stato esibito già in sede cantonale: esso non va pertanto considerato ( DTF 136 III 123 consid. 4.4.3 pag. 129; BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 a ed. 2014, ad art. 99 n. 14 e 17). Lo stesso vale per il contratto di lavoro, non firmato né datato, ma di recente stipulazione secondo il ricorrente, con un inizio di attività per il 15 luglio 2017, accluso al ricorso: essendo posteriore alla sentenza impugnata fa parte dei cosiddetti nova in senso proprio e sfugge pertanto ad un esame di merito.

### **E. 3.1**

Nel suo giudizio, il Tribunale cantonale amministrativo ha rilevato che il ricorrente non poteva appellarsi ai diritti scaturenti dall'ALC, siccome non poteva essere considerato né lavoratore ( art. 4 ALC e 6 Allegato I ALC) né una persona senza attività lucrativa ( art. 6 ALC e 24 Allegato I ALC rispettivamente art. 4 cpv. 1 Allegato I ALC ) né titolare di un diritto derivato nei confronti della primogenita (art. 7 let. d ALC e 3 cpv. 1 e 2 lett. a Allegato I ALC).

### **E. 3.2**

Il ricorrente da parte sua è invece del parere che, grazie alla sua nuova attività, egli beneficia (di nuovo) dello statuto di lavoratore e può quindi richiamarsi al citato Accordo. Tale argomentazione non può essere condivisa. Innanzitutto occorre rilevare che, come appena illustrato (consid. 2.3), l'attività lavorativa iniziata dal ricorrente il 15 luglio 2017 non può essere presa in considerazione. Ne discende che, in mancanza di altri dati risultanti dalla sentenza impugnata o dagli atti di causa che corroborano il fatto che egli lavora, su questo punto va confermato il giudizio cantonale secondo il quale egli non può essere

ritenuto un lavoratore ai sensi dell'ALC (sentenza contestata pag. 7 a 9 consid. 4.1). Dato poi che non rimette in discussione il fatto che non può appellarsi al citato Accordo per gli altri motivi elencati dall'autorità precedente (cfr. consid. 3.1), ne discende che dev'essere confermata l'argomentazione della Corte cantonale secondo cui l'ALC non trova applicazione nel caso di specie (vedasi sentenza impugnata pag. 9 a 10 consid. 4.1 in fine e 4.2 a 4.4). Su questo punto il gravame si rivela infondato e, come tale, va respinto.

### **E. 3.3**

Facendo valere di essere ora il padre di due bambine, il ricorrente adduce la violazione dell' art. 8 CEDU riguardo alla protezione che detta norma garantirebbe alle relazioni tra genitori e figli minorenni. Sennonché, come illustrato in precedenza (consid. 2.3), non si può tenere conto della nascita della sua seconda figlia. E per quanto concerne le relazioni intrattenute con la primogenita, il ricorrente nulla adduce che possa invalidare la dettagliata argomentazione sviluppata al riguardo dalla Corte cantonale (cfr. sentenza cantonale pag. 12 a 15 consid. 7.1-7.3) e dimostrare che l' art. 8 CEDU rispettivamente la Convenzione sui diritti del fanciullo siano stati violati. Anche su questo punto il ricorso si rivela pertanto infondato.

### **E. 3.4**

Il ricorrente, infine, non rimette in discussione le conclusioni alle quali è giunto il Tribunale cantonale amministrativo riguardo al fatto che la revoca del proprio permesso di dimora è giustificata dal profilo del diritto interno (ex art. 62 lett. e e d, attuale art. 62 cpv. 1 lett. e e d LStr) e che rispetta il principio della proporzionalità. In merito a questi aspetti, che non occorre più di conseguenza riesaminare in questa sede, ci si limita a rinviare ai pertinenti considerandi del giudizio contestato (cfr. sentenza cantonale pag. 10 seg. consid. 5, pag. 11 seg. consid. 6) ai quali questa Corte si allinea.

### **E. 3.5**

Per i motivi illustrati il ricorso si avvera pertanto infondato e deve quindi essere respinto.

### **E. 4**

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vengono addossate al ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Non vengono assegnate ripetibili ad autorità vincenti ( art. 68 cpv. 3 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.